

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 18 del 02.09.2014

Oggetto: Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi. Approvazione schema di convenzione con PAN – EPPAA ONLUS di Rovereto c.f. 01142600228. (CIG Z4C11195B8)

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

Sono frequenti le segnalazioni, da parte dei cittadini, di cani randagi o abbandonati sul territorio dei vari comuni dell'Unione;

Per far fronte a tali evenienze l'Amministrazione, non disponendo di un canile, ha contattato l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente – PAN-EPPAA onlus, con sede legale a Rovereto in via Balteri, 2, c.f. 01142600228 associazione che gestisce da anni un proprio canile a Rovereto e che si pone come obiettivo la cura ed il benessere della popolazione animale e la promozione della tutela della stessa al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale;

E' pervenuta da parte dell'associazione PAN EPPAA una proposta di convenzione per la custodia e mantenimento dei cani randagi (applicazione Legge 281 di data 14.08.1991), che prevede una tariffa fissa forfetaria per il ricovero di ciascun cane pari ad € 140,00,00 + IVA al 22%. Per l'eventuale intervento diretto da parte degli incaricati dell'associazione per il ritiro dei cani nell'ambito del territorio dei cinque Comuni, è prevista l'applicazione di una tariffa di € 0,50 a chilometro percorso;

Si ritiene di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il sopradetto Ente Provinciale al fine di poter usufruire del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi eventualmente rivenuti sul territorio,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista la L.P. 23/90 ed in particolare gli artt. 21, comma 4. – 13 comma 2 e 15 comma 3;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 2 del 30.06.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia .

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, nel testo che si allega alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la convenzione ha validità un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovata tacitamente alla scadenza, di anno in anno, per un massimo di 5 (cinque) anni, salvo disdetta da parte di una delle parti;
3. di impegnare la spesa presunta di € 225,00 imputandola al cap. 1315 cod. intervento 1090603 del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità e € 1.000,00 per le successive annualità,
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54 comma 2° della L.R. 4.1.93, n. 1 e ss.mm.;
5. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione dei Comuni durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
 - ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.